

Rassegne giuridiche

Maggio - agosto 2019

Normativa internazionaleONU	
Diritti e libertà	
Consiglio per i diritti umani, Risoluzione dell'11 luglio 2019 e resa pubblica il 19 luglio 2019, A/HCR/RES/41/6, Elimination of all forms of discrimination against women and girls	
Misure di protezione	
Assemblea Generale, Risoluzione del 25 luglio 2019 e resa pubblica il 31 luglio 2019, A/RES/73/327, International Year of the Elimination of Child Labour, 2021	3
Violenza	4
Assemblea Generale, Risoluzione del 20 giugno 2019, A/RES/73/302, United Nations action on sexual exploitation and abuse	4
Consiglio per i diritti umani, Risoluzione del 12 luglio 2019 e resa pubblica il 19 luglio 2019, A/HCR/RES/41/17, Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women and girls: preventing and responding to violence against women and girls in the world of work	4
Consiglio d'Europa	4
Ambiente familiare	
Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 24 maggio 2019, Res 2285 (2019), Sustainable urban development fostering social inclusion	4
Violenza	5
Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 27 giugno 2019, Res 2295 (2019), Stop violence against, and exploitation of, migrant children	
Unione europea	6
Ambiente familiare Parlamento europeo e Consiglio, Direttiva 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio	6
Consiglio, Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori	
Normativa Nazionale	7
Salute	
Conferenza Unificata Stato-Regioni, Intesa del 25 luglio 2019, n. 70/CU, Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e	
neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza"	
Violenza	
disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere	
Giurisprudenza	
Adozione – Stato di adottabilità	
Cassazione civile, sez. I, 17 luglio 2019, n. 19156	
Adozione – adozione in casi particolari	



Affidamento	8
Corte europea, sentenza del 18 luglio 2019, ric. n. 37748/13, R.V. e altri c. Italia	8
Separazione dei genitori – affidamento dei figli	9
Cassazione civile, sez. I, 30 agosto 2019, n. 21916	9
Filiazione – riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero	
Filiazione – attribuzione del cognome	9
Cassazione civile, sez. I, 13 agosto 2019, n. 21349	9
Maltrattamenti in famiglia	10
Cassazione penale, sez. VI, 25 giugno 2019, n. 37628	
Cassazione penale, sez. VI, 26 giugno 2019, n. 37635	10
Obblighi di assistenza familiare	10
Cassazione penale, sez. VI, 14 maggio 2019, n. 26993	
Cassazione penale, sez. VI, 26 giugno 2019, n. 38690	10
Corte Costituzionale, sentenza 18 luglio 2019, n. 189	10
Sottrazione internazionale di minore	11
Cassazione civile, sez. I, 4 giugno 2019, n. 15254	11
Cassazione penale sez. VI, 19 giugno 2019, n. 31927	



Normativa internazionale

ONU

Diritti e libertà

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione dell'11 luglio 2019 e resa pubblica il 19 luglio 2019, A/HCR/RES/41/6, Elimination of all forms of discrimination against women and girls

La presente Risoluzione tratta il tema della discriminazione delle donne e delle ragazze. Una discriminazione che può avvenire in diverse forme e che gli Stati hanno il dovere di eliminare attraverso l'adozione delle misure necessarie. Il Consiglio invita gli Stati, innanzitutto, a ratificare o aderire alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e a considerare la ratifica o l'adesione al Protocollo opzionale alla Convenzione come una questione particolarmente prioritaria. È necessario, inoltre, che vengano adottati regolamenti, leggi, politiche e programmi aventi come obiettivo l'attuazione della Convenzione e, dunque, la conseguente eliminazione delle discriminazioni stesse. È imprescindibile a tal fine che gli Stati cooperino con il Consiglio e adottino misure destinate a promuovere le riforme necessarie nel modo appropriato, così da attuare dei quadri giuridici e delle politiche finalizzate a promuovere la sostanziale uguaglianza di genere e la prevenzione ed eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze. Gli Stati devono, quindi, prevedere gli investimenti necessari in tutti i settori di intervento e devono, inevitabilmente, abrogare tutte le leggi che criminalizzano, in modo esclusivo o sproporzionato, le azioni o il comportamento di donne e ragazze, nonché, le leggi e le politiche che le discriminano, in base a motivazioni varie – siano esse incluse negli usi, nelle tradizioni, nella cultura o nella religione, constrastanti con quanto previsto a livello di obblighi internazionali. Alle donne e alle ragazze deve essere garantito, inoltre, il pieno accesso alla giustizia, così da poter ottenere la tutela necessaria. È imprescindibile intervenire, anche, per facilitare l'empowerment economico di tutte le donne e ragazze, garantendo loro pari retribuzione per un lavoro di pari valore e proibendo ogni forma di discriminazione, anche sul posto di lavoro e nel settore dell'istruzione – es. discriminazione basata sulla gravidanza, sulla maternità, sullo stato civile, sull'età, etc. Il Consiglio raccomanda agli Stati di lavorare per stabilire o rafforzare sistemi di protezione sociale inclusivi e sensibili al genere, compresi quei piani riguardanti la garanzia di un pieno accesso a un'adequata protezione sociale.

Misure di protezione

Assemblea Generale, Risoluzione del 25 luglio 2019 e resa pubblica il 31 luglio 2019, A/RES/73/327, International Year of the Elimination of Child Labour, 2021

La presente Risoluzione affronta il tema, estremamente complesso a livello globale, del lavoro minorile e della sua eliminazione. L'Assemblea generale riafferma anche gli impegni assunti dagli Stati membri di adottare delle misure efficaci che mirino a sdradicare il lavoro forzato, che pongano fine alle forme di schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani, che garantiscano il divieto e l'eliminazione delle diverse forme di lavoro minorile, cominciando dalle peggiori, tra cui il recultamenteo dei bambini soldato, per poi giungere entro il 2025 a eliminarlo totalmente. È preso atto, inoltre, della Dichiarazione di Buenos Aires sul lavoro minorile, il lavoro forzato e l'occupazione giovanile, adottata alla quarta Conferenza globale sull'eradicazione prolungata del lavoro minorile, tenutasi a Buenos Aires dal 14 al 16 novembre 2017. In questo contesto, l'Assemblea decide di dichiarare il 2021 come "Anno internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile" e invita tutti gli Stati membri – nonchè le organizzazioni facenti parte del sistema gestito dalle Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali e regionali e la società civile, comprese le organizzazioni non governative, le persone e altre parti interessate – a impegnarsi per osservare la scelta dell'anno 2021, attraverso attività volte a sensibilizzare l'importanza dell'eradicazione del lavoro minorile e la condivisione delle migliori pratiche che vadano in tale direzione. L'Assemblea invita l'Organizzazione internazionale del lavoro a intevenire per facilitare l'attuazione e lo svolgimento dell'anno dedicato a questo tema.



Violenza

Assemblea Generale, Risoluzione del 20 giugno 2019, A/RES/73/302, <u>United Nations action on sexual exploitation and abuse</u>

L'Assemblea generale ribadisce con questa Risoluzione l'impegno a favore della politica di tolleranza zero in relazione al tema dello sfruttamento e dell'abuso sessuale in tutto il sistema delle Nazioni Unite e decide di includere nell'agenda provvisoria della sua settantaquattresima sessione il punto intitolato "Sfruttamento e abuso sessuale: attuazione di una politica di tolleranza zero". L'Assemblea chiede, inoltre, al Segretario generale di continuare a presentare delle relazioni annuali riguardanti le misure speciali per la protezione dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, compresi i progressi compiuti nell'attuazione di una politica di tolleranza zero all'interno del sistema delle Nazioni Unite, così da poter essere esaminati dall'Assemblea Generale, nell'ambito di quanto detto sopra, e in linea con quelli che sono i mandati e le procedure esistenti.

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione del 12 luglio 2019 e resa pubblica il 19 luglio 2019, A/HCR/RES/41/17, <u>Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women and girls: preventing and responding to violence against women and girls in the world of work</u>

Con guesta Risoluzione il Consiglio ribadisce l'importanza di accelerare gli sforzi per eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, nello specifico per guanto riguarda il mondo del lavoro. Gli Stati hanno l'obbligo di proteggere e soddisfare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali e di impegnarsi in maniera efficace per raggiungere l'uguaglianza di genere ed eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze nella sfera pubblica e privata, così da raggiungere un'occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso, nonchè una parità di retribuzione per un lavoro di pari valore per tutte le donne e gli uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità. Dopo aver accolto con favore la Convenzione n.190 del 2019 sulle violenze e le molestie, dell'Organizzazione internazionale del lavoro e aver ribadito una costante preoccupazione per le situazioni in cui versano ancora troppe donne e ragazze lavoratrici, il Consiglio invita gli Stati ad adottare misure immediate ed efficaci partendo dallo sviluppo, dalla revisione e dal rafforzamento di politiche inclusive, anche mediante l'allocazione di risorse adequate per affrontare le cause storiche, strutturali e di fondo. È fondamentale intervenire per garantire l'immediata partecipazione, piena, efficace e significativa delle donne e delle ragazze, comprese le vittime e le sopravvissute alla violenza, nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche nazionali, della legislazione, dei piani d'azione, dei programmi, dei progetti e delle strategie, al fine di eliminare ogni forma di violenza che esse possono subire nel loro ambito lavorativo. Imprescindibile in tal senso è certamente la collaborazione con le organizzazioni delle donne e della società civile e con i sostenitori della parità di genere. Il Consiglio, inoltre, invita gli Stati ad adottare le misure necessarie per garantire che tutti i luoghi di lavoro siano liberi dalla violenza e dalla discriminazione - comprese la violenza sessuale e di genere, le molestie e le discriminazioni – anche attraverso delle riforme normative se necessarie. Il Consiglio ricorda, inoltre, quanto sia fondamentale nel mondo del lavoro fornire alle vittime e ai sopravvissuti alla violenza dei rimedi efficaci, compresi il sostegno e i servizi di consulenza legale, medica, psicologica.

Consiglio d'Europa

Ambiente familiare

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 24 maggio 2019, Res 2285 (2019), <u>Sustainable urban development fostering social inclusion</u>

L'Assemblea Parlamentare con questa Risoluzione interviene sul tema dello sviluppo urbano sostenibile che promuove l'inclusione sociale e ricorda, innanzitutto, che le città che soddisfano le esigenze di tutti forniscono le basi per società prospere e pacifiche. Viene richiamato l'obiettivo n.11 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, il quale afferma la necessità di rendere inclusivi, resistenti e sostenibili gli insediamenti umani e le città in generale. Gli Stati membri del COE devono adoperarsi per raggiungere questi risultati. L'Assemblea parlamentare manifesta la sua preoccupazione riguardo l'espansione urbana, che influenza notevolmente l'ambiente e mina la qualità della vita nelle aree urbane. Le città sono sempre più investite dal riscaldamento globale, al quale contribuiscono però in modo



determinante. Tutti i soggetti chiave della società dovrebbero unire le forze e lavorare insieme per migliorare la situazione attuale. I Governi, i parlamenti, le autorità locali e regionali, nonché le organizzazioni non governative aventi ruoli differenti ma complementari, devono lavorare a stretto contatto. Per quanto concerne il diritto nazionale, l'Assemblea parlamentare invita gli Stati membri a sviluppare e rafforzare le politiche e le strategie nazionali per uno sviluppo urbano inclusivo e sostenibile, nonché ad assicurare che il settore pubblico abbia sufficiente influenza e autorità di regolamentazione. Da un lato è necessario introdurre degli incentivi e dall'altro ridurre gli ostacoli presenti per gli enti locali, affinché diano la giusta priorità alla coesione sociale nei loro progetti di sviluppo urbano. Di fondamentale importanza è, inoltre, una promozione dello sviluppo urbano basato sui diritti umani, affinché nessuno rimanga indietro e si possa prestare attenzione alle esigenze specifiche di minori, anziani, donne, migranti e rifugiati, poveri e persone con disabilità. Altro punto fondamentale è la facilitazione dell'interazione tra i diversi gruppi della popolazione, attraverso una adequata pianificazione dello sviluppo urbano, prevedendo, ad esempio, delle quote per l'edilizia popolare all'interno di grandi progetti immobiliari. Per quanto riguarda la partecipazione, l'Assemblea Parlamentare richiama gli Stati sull'importanza di promuovere e utilizzare la Carta europea rivista sulla partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, lo strumento di valutazione della partecipazione dei minori previsto dal Consiglio d'Europa e la versione a misura di minori dell'Agenda urbana "Le città dei nostri sogni", redatto dall'Ufficio delle Nazioni Unite del Rappresentante speciale del Segretario generale sulla violenza contro i minori, in collaborazione con altri partner.

Violenza

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 27 giugno 2019, Res 2295 (2019), <u>Stop violence against</u>, and exploitation of, migrant children

L'Assemblea parlamentare, in questa Risoluzione, affronta il tema della violenza e dello sfruttamento a danno dei minori migranti, esprime con forza la propria preoccupazione per le gravi minacce che essi affrontano nel loro cammino verso l'Europa. L'Assemblea pone l'attenzione, inoltre, sulle importanti lacune riscontrate a livello politico e procedurale. Queste ultime, nello specifico, limitano le opportunità legali per la migrazione in Europa e mettono questi minori a rischio di cadere nelle mani dei trafficanti. Al loro arrivo in Europa, i minori possono anche essere soggetti ad abusi nei centri di detenzione o zone di transito, ad aggressioni sessuali e violenza, oppure, essere costretti a vivere per strada per evitare la deportazione, soprattutto se sono entrati illegalmente in un Paese europeo. Rischiano, inoltre, di essere sfruttati sessualmente da bande criminali impegnate nella tratta di esseri umani o di essere sfruttati come lavoratori privi di documenti. Spesso, nei Paesi ospitanti, affrontano discriminazioni e xenofobia. In questo quadro, l'Assemblea sollecita gli Stati membri del Consiglio d'Europa a prevenire tutti i possibili casi di violenza a danno dei minori migranti, intervenendo innanzitutto a livello legislativo, con misure riguardanti la creazione di canali che rendano la migrazione sicura, legale e regolare, così come procedure di ricongiungimento familiare flessibili, rapide ed efficaci, aumentando la quota per il reinsediamento dei migranti e la concessione di visti umanitari, rafforzando in tal modo le garanzie per i minori e i loro familiari. È fondamentale, inoltre, assicurare la conformità della legislazione nazionale alle norme internazionali per la protezione dei minori migranti e fornir loro garanzie legali in merito all'accesso alle procedure di asilo e di accesso alle informazioni adeguate all'età. In relazione all'attuazione delle politiche, l'Assemblea ribadisce l'importanza di astenersi da pratiche di respingimento in particolare nei confronti dei minori migranti e ricorda che è necessario assegnare delle risorse nazionali specifiche per la loro protezione e per la fornitura di servizi su misura, compresa la formazione, l'istruzione e lo sviluppo delle capacità dei professionisti della protezione dei minori. Di grande rilevanza sarebbe anche la formazione speciale dedicata alle forze dell'ordine e ai funzionari dell'immigrazione e alle quardie di frontiera sul diritto internazionale umanitario e sulle principali norme internazionali riguardanti il trattamento dei minori migranti. Imprescindibile è poi la piena inclusione dei minori migranti nella società del Paese in cui si trovano a vivere, così da prevenire qualsiasi forma di discriminazione o emarginazione che possa provocare violenza e abusi.



Unione europea

Ambiente familiare

Parlamento europeo e Consiglio, <u>Direttiva 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio</u>

La presente Direttiva riguarda un ambito la cui gestione risulta piuttosto complessa, quello dell'equilibrio tra la vita professionale e la vita familiare per i genitori o per chi presta assistenza. Venogno richiamati, innanzitutto, la parità tra uomini e donne – principio fondamentale dell'Unione europea – e l'articolo 33 della Carta, che stabilisce il diritto di essere tutelati contro il licenziamento per motivi legati alla maternità, nonché il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale in seguito alla nascita o all'adozione di un figlio al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale. Concretamente, nella quotidianità, l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare resta una sfida notevole per molti genitori e lavoratori con responsabilità di assistenza, soprattutto a causa della crescente prevalenza di orari di lavoro prolungati e in continuo mutamento, che impatta negativamente sull'occupazione femminile. Conseguentemente, date le maggiori difficoltà di conciliazione, la presenza delle donne nel mercato del lavoro è inevitabilmente più bassa. Si ribadisce, inoltre, come l'attuale quadro giuridico dell'Unione preveda incentivi limitati volti a far sì che gli uomini condividano equamente le responsabilità di assistenza. La mancanza di congedi di paternità e parentali retribuiti in molti Stati membri contribuisce al basso utilizzo di congedi da parte dei padri. Lo squilibrio nella concezione delle politiche a favore dell'equilibrio tra attività professionale e vita familiare tra donne e uomini rafforza gli stereotipi e le differenze di genere nell'ambito del lavoro e dell'assistenza. Con questa Direttiva sono stabilite delle prescrizioni minime relative al congedo di paternità, al congedo parentale e al congedo per i prestatori di assistenza, nonché alle modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza. Facilitando la conciliazione tra lavoro e vita familiare si dovrebbe arrivare a conseguire gli obiettivi del trattato riquardanti la parità tra uomini e donne per quanto concerne le opportunità sul mercato del lavoro, la parità di trattamento sul posto di lavoro e la promozione di un livello di occupazione elevato nell'Unione. L'ambito di applicazione della presente direttiva è quello di tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un altro rapporto di lavoro, compresi i contratti di lavoro o i rapporti di lavoro riguardanti lavoratori a tempo parziale, lavoratori a tempo determinato o persone che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale. La Direttiva stabilisce i requisiti minimi e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere delle disposizioni più favorevoli ai lavoratori.

Consiglio, <u>Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori</u>

Con questo Regolamento, il Consiglio stabilisce delle norme uniformi riguardanti la competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale laddove vi sia un elemento internazionale. È, inoltre, facilitata la circolazione nell'Unione delle decisioni, nonché degli atti pubblici e di taluni accordi, attraverso una serie di disposizioni relative al loro riconoscimento e alla loro esecuzione in altri Stati membri. In relazione ai minori coinvolti in questa tipologia di situazioni, il Regolamento chiarisce il loro diritto di avere la possibilità di esprimere la propria opinione nell'ambito dei procedimenti in cui sono coinvolti e contiene altresì disposizioni che integrano la *Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980* sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori nelle relazioni tra Stati membri. Il presente Regolamento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la certezza giuridica e a incrementare la flessibilità, come pure a garantire un migliore accesso ai procedimenti giudiziari e una maggiore efficienza di tali procedimenti.



Normativa Nazionale

Salute

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Intesa del 25 luglio 2019, n. 70/CU, <u>Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza"</u>

La Conferenza Unificata Stato-Regioni approva il documento recante "Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza". L'articolo 1 stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali si impegnano a recepire con propri provvedimenti i contenuti di questa Intesa. È indicata la necessità che le Regioni prevedano nella loro programmazione dei servizi territoriali sufficienti, un numero di posti letto sufficienti e dei servizi adeguati per la diagnostica ospedaliera. Fondamentale è, inoltre, la previsione di posti sufficienti per la degenza nel caso in cui si abbiano dei pazienti con uno scompenso acuto, nonchè dei servizi residenziali terapeutici territoriali per percorsi di maggiore durata, rapportati ai diversi modelli e strategie di programmazione a livello regionale. Questo documento si inserisce in un quadro sociale complesso, in cui i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza rappresentano, a livello pediatrico, un ambito di particolare rilevanza per la salute pubblica, poichè stanno diventando sempre più frequenti, non di rado cronici e sicuramente difficili da gestire.

Violenza

Legge del 19 luglio 2019, n. 69, <u>Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e</u> <u>altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere</u>

Il 25 luglio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.69, contentente nuove misure relative alla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere [leggi il commento].

Visto il suo contenuto particolarmente complesso e forte, si fa riferimento a questo testo chiamandolo "Codice Rosso". Tra i punti più significativi – in una società, la nostra, che deve impegnarsi sempre di più per tutelare questa tipologie di vittime – vi è certamente l'introduzione dei reati di revenge porn, sfregi e nozze forzate. Il nuovo testo impone, inoltre, una maggiore durezza in relazione ai maltrattamenti in famiglia e aumenta le pene per violenza sessuale e stalking. Vediamo, innanzitutto, nel dettaglio quali sono i nuovi reati introdotti nel codice penale. Si tratta del cosiddetto revenge porn, cioè della diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti in assenza del consenso delle persone in essi presenti; del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; del reato di costrizione o induzione al matrimonio; della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.



Giurisprudenza

Adozione - Stato di adottabilità

Cassazione civile, sez. I, 17 luglio 2019, n. 19154

È irrilevante la mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in seno alla famiglia di origine, rispetto all'interesse del minore stesso, in assenza di concreti riscontri in merito alla concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il miglior apporto alla formazione e allo sviluppo della sua personalità.

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 18 luglio (nota di: Luca Tantalo)

Cassazione civile, sez. I, 17 luglio 2019, n. 19156

Lo stato di abbandono non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura dei minori, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro, atteso che l'art. 12, comma 1, L. n. 184 del 1983 limita le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto un rapporto significativo con il minore.

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 17 luglio

Adozione - Adozione in casi particolari

Cassazione civile, sez. I, 26 giugno 2019, n. 17100

L'art. 44, lett. d) L. n. 184 del 1983 integra una clausola di chiusura del sistema intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottando (e non certo tra quest'ultimo ed i genitori naturali), come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura. La mancata specificazione di requisiti soggettivi di adottante e adottando, come pure del limite massimo di differenza di età (prescrivendo la norma dell'art. 44, comma 4, esclusivamente che l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell'adottando) implica che l'accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle persone singole e alle coppie di fatto, nei limiti di età suindicati e sempre che l'esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto (l'impossibilità dell'affidamento preadottivo) che in concreto (l'indagine sull'interesse del minore), facciano ritenere sussistenti i presupposti per l'adozione speciale.

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 27 giugno

Affidamento

Corte europea, sentenza del 18 luglio 2019, ric. n. 37748/13, R.V. e altri c. Italia

La Corte si pronuncia sul ricorso avanzato da una madre e dai figli della stessa per violazione dell'art. 8 della Convenzione europea (tutela della vita familiare) riguardante le misure di assistenza all'infanzia decise nei confronti dei minori. La Corte riconosce che il processo decisionale relativo all'affidamento dei minori è incompatibile con l'art. 8, osservando, tra l'altro, che i minori erano stati affidati al comune ininterrottamente per oltre dieci anni sulla base di provvedimenti per loro natura temporanei e urgenti, ma che nel caso di specie si erano protratti a tempo indeterminato, senza che le autorità avessero previsto un termine di durata o per il riesame, affidando ampie deleghe ai Servizi sociali, e in definitiva – secondo la Corte – senza che fossero determinati i diritti genitoriali.



Separazione dei genitori - Affidamento dei figli

Cassazione civile, sez. I, 30 agosto 2019, n. 21916

In tema di affidamento dei figli, la possibilità da parte del giudice di adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori in tema di libertà religiosa e di esercizio del ruolo educativo è strettamente connessa e può dipendere esclusivamente dall'accertamento in concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio, che ne compromettano la salute psicofisica e lo sviluppo e tale accertamento non può che basarsi sull'osservazione e sull'ascolto del minore, in quanto solo attraverso di essi tale accertamento può essere compiuto.

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 2 settembre

Filiazione - Riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero

Cassazione civile, sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193

Il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero, mediante il ricorso alla maternità surrogata, e il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto di surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma 6, della L. n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della gestante e l'istituto dell'adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire comunque rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma 1, lett. d), L. n. 184 del 1983.

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2019

Filiazione - Attribuzione del cognome

Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 2019, n. 18161

In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito ex art. 262, commi 2 e 3, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé).

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2019

Cassazione civile, sez. I, 13 agosto 2019, n. 21349

L'attribuzione del cognome paterno, anche in aggiunta a quello materno, è da escludere se vi è l'espressa e forte opposizione del minore, nato al di fuori del matrimonio. (Nel caso di specie, la S.C. ha respinto la richiesta del padre di attribuire il proprio cognome alla figlia quindicenne, considerando l'età della ragazza indice "sintomatico di un potenziale inserimento in una rete di relazione sociali e della capacità di avere una marcata cognizione del sé, espressa dal cognome materno che la individua dalla nascita").

Fonte: Guida al diritto 2019, 37, 119



Maltrattamenti in famiglia

Cassazione penale, sez. VI, 25 giugno 2019, n. 37628

Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche al di fuori di una famiglia legittima, ma necessaria è la presenza di un rapporto di stabile convivenza, senza che sia richiesto che tale convivenza abbia una certa durata, purché sia stata istituita in una prospettiva di stabilità (annullata, nella specie, la condanna dell'imputato accusato di maltrattamenti in danno della madre del loro figlio comune, atteso che tra il ricorrente e la persona offesa non c'era mai stata convivenza, ma il solo concepimento del figlio comune).

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 12 settembre

Cassazione penale, sez. VI, 26 giugno 2019, n. 37635

Integra il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello meno grave di abuso di mezzi di correzione la condotta di un padre che sistematicamente mette in atto condotte prevaricatorie nei confronti dei figli imponendo loro un regime di vita mortificante e violento.

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 11 settembre

Obblighi di assistenza familiare

Cassazione penale, sez. VI, 14 maggio 2019, n. 26993

La violazione dell'obbligo di assistenza per integrare il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, deve essere tale da aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al minore e che, diversamente dal delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli, previsto dall'art. 570 bis c.p., non ricorre solo per effetto del mancato versamento integrale dell'assegno di mantenimento determinato in sede civile.

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 19 giugno

Cassazione penale, sez. VI, 26 giugno 2019, n. 38690

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare viene ad integrazione anche nel caso in cui l'altro genitore, ovvero i parenti di questo, come nel caso di specie, provvedono in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole.

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 19 settembre

Corte Costituzionale, sentenza 18 luglio 2019, n. 189

Dichiarata inammissibile dalla Consulta la questione di legittimità costituzionale sollevata con sette distinte ordinanze dell'art. 570-bis c.p., introdotto dall'art. 2, co. 1, lett. c), D.lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui – sostituendo l'art. 12-sexies L. n. 898 del 1970, e l'art. 3 della L. n. 54 del 2006, contestualmente abrogati dall'art. 7, co. 1, lett. b) e o), del medesimo D.lgs. n. 21 del 2018 – avrebbe determinato la parziale abolitio criminis dell'omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli (minorenni, ovvero maggiorenni ma ancora non autosufficienti) nati fuori dal matrimonio. Avallando l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, la Consulta ha escluso il verificarsi della denunciata abolitio criminis, ha sottolineando la vigenza – anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 21 del 2018 – dell'art. 4, comma 2, L. n. 54 del 2006. Pertanto, il nuovo art. 570-bis c.p., include sia il fatto compiuto dal «coniuge» sia quello compiuto dal genitore nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio.

Fonte: Osservatorio Famiglia



Sottrazione internazionale di minore

Cassazione civile, sez. I, 4 giugno 2019, n. 15254

In materia di sottrazione internazionale di minore, l'ascolto del minore costituisce adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio ai sensi dell'art. 315 bis c.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con L. n. 77 del 2003) essendo finalizzato ex art. 13, comma 2, della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio nella valutazione della integrazione del minore stesso nel suo nuovo ambiente, estremo ostativo all'accoglimento della domanda di rimpatrio che risulti esercitata ex art. 12, comma 2, della medesima Convenzione oltre l'anno.

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2019

Cassazione penale sez. VI, 19 giugno 2019, n. 31927

In tema di reati contro la famiglia, integra il delitto previsto dall'art. 574-bis c.p. la condotta del genitore che porti con sé all'estero il figlio minore senza il consenso del coniuge, impedendo a quest'ultimo l'esercizio delle prerogative genitoriali, anche qualora il trattenimento all'estero sia di breve periodo. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il decorso di un tempo rilevante non rientra tra gli elementi oggettivi del reato, ma costituisce elemento caratterizzante la diversa fattispecie di cui all'art. 574 c.p.).

Fonte: CED Cass. pen. 2019